

Risposta n. 90/2023

***OGGETTO: First Time Adoption (FTA) dei principi contabili internazionali –
Disciplina delle operazioni pregresse e tassazione anomala – Articolo 83
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Società (di seguito, "Società" o "Istante"), che fino all'esercizio chiuso al 31/12/2019 ha predisposto il bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili italiani, è una società quotata all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita.

In occasione della predetta operazione di quotazione l'Istante ha effettuato il collocamento di warrant abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie oggetto dell'operazione, ammessi alla quotazione sull'AIM Italia (**warrant quotati**) e di warrant a favore dei soci della Società, nominali e non quotati (**warrant non quotati**).

Entrambi i warrant emessi dalla Società presentano caratteristiche peculiari rispetto a quelli solitamente emessi dalle società, i quali rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine e comportano il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

Più specificamente, le grandezze rilevanti ai fini del regolamento di entrambe le tipologie di warrant non sono predefinite, variando in funzione dei prezzi medi mensili, nel caso dei warrant quotati, e del verificarsi di determinate circostanze riguardo i prezzi medi giornalieri del titolo della società, nel caso dei warrant non quotati. Pertanto la Società afferma di non essere stata in grado di determinare, in sede di emissione, il valore di esecuzione degli stessi.

La Società, in vista di un possibile passaggio dalla quotazione sull'AIM Italia alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), ha deciso di adottare, a decorrere dal 01/01/2020, i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Tale adozione, a differenza di quanto previsto dai principi contabili nazionali che non prevedono alcuna rappresentazione contabile dei warrant emessi, ha comportato la necessità di esporre a bilancio le due categorie di warrant sopra descritte, con impatto sia a livello patrimoniale che a livello economico.

Pertanto, la Società ha reputato di classificare tali strumenti, per le proprie caratteristiche peculiari, tra le passività finanziarie anziché tra gli strumenti rappresentativi di capitale, in conformità a quanto previsto dallo IAS 32.

Quest'ultimo infatti prevede, al paragrafo 16, che *"lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni a) e b) di seguito sono soddisfatte:*

a) Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:

i. a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o

ii. a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente,

b) Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, è:

i. un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o

ii, un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale."

Tale qualificazione determina l'applicazione, ai fini della valutazione a bilancio dei warrant, del principio contabile IFRS 9 secondo il quale tali strumenti finanziari vengono qualificati come strumenti finanziari derivati e conseguentemente rilevati inizialmente al *fair value*, rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, e successivamente, ad ogni chiusura di bilancio, sottoposte a *impairment test* con conseguente rilevazione a conto economico delle variazioni positive o negative.

In conseguenza di quanto esposto, la Società, in occasione dell'adozione dei principi contabili internazionali e con la predisposizione dei bilanci al 31/12/2019 (comparativo) e al 31/12/2020 (anno di adozione), ha effettuato le seguenti registrazioni contabili:

- a patrimonio netto, di una riserva negativa da FTA, come contropartita della rilevazione iniziale, al 1/1/2019, nel bilancio comparativo redatto in base ai principi contabili internazionali;
- la riduzione della suddetta riserva negativa, al 31 dicembre dell'esercizio comparativo 2019, a seguito della conversione di alcuni warrant avvenuta nel medesimo esercizio;
- di un componente negativo di reddito, rilevato alla chiusura del bilancio riferito all'esercizio comparativo 2019, per adeguamento del valore dei warrant al fair value degli stessi, come risultante alla chiusura dell'esercizio 2019;
- la riduzione della succitata riserva negativa da FTA, nel primo bilancio IFRS (esercizio 2020), a seguito della conversione di alcuni warrant avvenuta nel medesimo esercizio;
- di un componente positivo di reddito, rilevato alla chiusura del primo bilancio IFRS (esercizio 2020), derivante dall'adeguamento del valore dei warrant al fair value degli stessi, come risultante alla chiusura dell'esercizio 2020.

Premesso quanto sopra, la Società chiede di sapere quale sia l'impatto, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES del periodo di imposta 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) e dei periodi d'imposta successivi, delle componenti sia patrimoniali che reddituali sopra esposte e quale trattamento fiscale dovrà riservare nei periodi di imposta

successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2020 agli ulteriori componenti positivi e negativi di reddito che si potranno manifestare in conseguenza delle fluttuazioni del *fair value*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante preliminarmente osserva che la transizione ai principi contabili internazionali ("*First time adoption*" o "FTA") prevede, come regola generale, l'applicazione di criteri di neutralità delle operazioni già in essere alla data di FTA, ovvero prevede il mantenimento, relativamente a tali operazioni, del trattamento fiscale correlato ai principi contabili precedentemente applicati.

In particolare, già con l'art. 13 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 (D.L. n. 38/2005), il legislatore aveva previsto la sostanziale neutralità delle rettifiche operate in sede di FTA in contropartita alla riserva di patrimonio netto.

Anche in seguito all'introduzione del cd. principio di derivazione rafforzata, disposta dalle modifiche all'art 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR") ad opera della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (L. n. 244/2007), è stata mantenuta la disciplina della FTA prevista dalla normativa previgente, visto che l'art. 1, comma 59, secondo periodo, della L. n. 244/2007 prevede che "*Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 del predetto decreto legislativo*".

Scelta ulteriormente confermata anche con l'art. 15 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (D.L. 185/2008) in base al quale "*continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul*

bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007".

L'art. 5 del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 01/04/2009, n. 48 (cd. "Decreto IAS"), specificando l'ambito di operatività dell'art. 13 del D.L. n. 38/2005, prevede che *"i criteri di neutralità (...) rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007"*.

Inoltre, il decreto ministeriale 30 luglio 2009, emanato sulla base dall'art. 15, commi 8 e 8-bis del D.L. n. 185/2008, che ha introdotto un regime transitorio analogo a quello previsto dal succitato art. 15, all'art. 1 stabilisce che per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 si applicano dall'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Lo stesso articolo aggiunge tuttavia che *"continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali"*.

Pertanto, risulta necessario individuare le cd. "operazioni pregresse" (i cui effetti reddituali e patrimoniali vanno gestiti in doppio binario, salvo opzione per il riallineamento) distinguendole dalle cd. "divergenze strutturali" - ossia da quelle

divergenze tra valori di bilancio e valori fiscali originati dall'esistenza nel sistema tributario di disallineamenti "strutturali" - per le quali non trova applicazione il regime transitorio e non sono riallineabili.

I documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 33/E del 10 luglio 2009, definiscono operazioni pregresse quelle che si caratterizzano per la coesistenza dei seguenti tre requisiti:

- "risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla norma fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
- continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali, fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione)".

Nel caso di specie, la rilevazione delle due tipologie di warrant emessi dall'Istante, determina una evidente diversa qualificazione e valutazione delle operazioni rispetto a quella operata sulla base dei principi contabili nazionali (OIC), secondo i quali non è prevista alcuna rilevazione contabile e conseguente valutazione degli stessi in bilancio, con l'adozione dei principi contabili internazionali, secondo i quali i warrant devono essere rilevati quali una passività finanziaria da valutare alla fine di ogni esercizio sulla

base del relativo *fair value*, con l'imputazione a conto economico delle variazioni dello stesso.

Pertanto, "a fronte della rilevazione della suddetta passività finanziaria, la Società non ha potuto dedurre alcun componente reddituale, mentre i componenti reddituali generati dall'adeguamento dell'importo della passività al relativo *fair value*, con riguardo all'esercizio di comparazione ed all'esercizio di adozione degli IAS/IFRS, qualora trovasse applicazione il principio di derivazione rafforzata, concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile IRES", evidenziando la presenza di una tassazione anomala che porta a qualificare le operazioni di emissione di warrant come operazioni pregresse.

Premesso quanto sopra, la Società ritiene che:

- le rilevazioni effettuate a patrimonio netto in sede di FTA - con iscrizione al 1/1/2019 di una riserva negativa, ridottasi a seguito delle conversioni dei warrant avvenute nel 2019 e a seguito delle conversioni di warrant avvenute nel 2020 - non risultano fiscalmente rilevanti e, pertanto, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES nel periodo di imposta chiuso al 31/12/2020 e nei successivi;
- i componenti negativi di reddito rilevati nel bilancio dell'esercizio comparativo (1/1/2019 - 31/12/2019) non danno luogo nel periodo di imposta 2020 né nei successivi a variazioni in diminuzione della base imponibile IRES per il corrispondente importo;

- i componenti positivi di reddito rilevati nel bilancio dell'esercizio 1/1/2020 - 31/12/2020 - non danno luogo nel periodo di imposta 2020 né nei successivi, a componenti positivi di reddito ai fini della determinazione della base imponibile IRES e, pertanto, nel periodo di imposta 2020 la Società opererà una variazione in diminuzione di pari importo e nei periodi di imposta successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2020 non sarà tenuta ad effettuare alcuna variazione fiscale in aumento della base imponibile IRES con riguardo ai suddetti componenti di reddito;

- i componenti positivi e negativi di reddito che si potranno manifestare nei periodi di imposta successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2020, in conseguenza delle fluttuazioni del *fair value* che verrà utilizzato per la valutazione in bilancio delle due categorie di warrant sopra descritte, non concorreranno alla determinazione della base imponibile IRES, e pertanto la Società neutralizzerà l'impatto reddituale di tali componenti operando variazioni fiscali ai fini IRES di pari importo e di segno contrario.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che la risposta al presente interpello è fornita nel presupposto che la Società abbia correttamente applicato i principi contabili nelle operazioni oggetto dell'interpello in esame.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue.

A partire dal 2008, la nuova disciplina fiscale dettata per i soggetti IAS/IFRS - rafforzando il principio di derivazione del reddito dal bilancio di esercizio - consente di ridurre il fenomeno della formazione di nuove divergenze tra valori civilistici e valori fiscali.

Le regole di "derivazione rafforzata" si applicano a tutte le operazioni che non hanno già assunto rilevanza fiscale e che producono effetti patrimoniali e/o reddituali nel bilancio relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In tale contesto, l'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 stabilisce che *"continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007"*.

Tale disposizione, applicabile anche in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, prevede un regime transitorio finalizzato ad evitare che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti ovvero duplicazioni d'imposta.

Come precisato nella circolare n. 33/E del 2009, l'applicazione del regime transitorio riguarda le operazioni pregresse, ossia quelle che si caratterizzano per la coesistenza delle seguenti condizioni:

- risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
- continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;

- i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di tassazione anomala (sotto forma di doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

Si tratta, pertanto, di operazioni che - nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla "derivazione rafforzata" introdotto dalla legge finanziaria 2008 - sarebbero assoggettate a regole fiscali "configgenti" con quelle in vigore nel precedente regime del "doppio binario".

In tale contesto, sebbene il passaggio ai principi IAS/IFRS effettuato dalla Società nella redazione del bilancio 2020 abbia comportato una diversa rappresentazione contabile dei warrant oggetto dell'interpello in esame, questi non rientrano nella disciplina delle operazioni pregresse, come ipotizzato dall'Istante, in conseguenza del fatto che non si verifica nel caso di specie alcun fenomeno di tassazione anomala.

I titoli in esame, infatti, come affermato dalla stessa Società nell'istanza presentata, e come risulta nelle scritture contabili relative alla riclassificazione/emersione della stessa passività finanziaria (*recognition*) e alla variazione delle stesse con la loro valutazione al *fair value*, non hanno avuto rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti la FTA, né d'altro canto avrebbero potuto, visto quanto previsto dai principi contabili nazionali, i quali prevedono una gestione dei warrant "fuori bilancio", con la sola indicazione nella nota integrativa delle informazioni rilevanti (numero di titoli emessi e loro valutazione al *fair value*).

Tale circostanza esclude in radice che si possa realizzare un fenomeno di una tassazione anomala a seguito del passaggio alla derivazione rafforzata. Infatti, con la transizione ai principi contabili internazionali e la conseguente classificazione tra le

passività finanziarie dei warrant emessi, le registrazioni contabili relative al periodo di comparazione e le variazioni intervenute nel periodo di prima applicazione assumono piena rilevanza fiscale nell'esercizio 2020 per il principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83 del TUIR. Considerato quanto sopra detto, non rientrando i warrant emessi dalla Società tra le cd. operazioni pregresse, gli stessi dovranno assumeranno rilievo fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata e, quindi, saranno soggetti alle disposizioni dell'art. 112 del TUIR il quale prevede, al comma 2 che *"alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio"*.

**IL DIRETTORE CENTRALE,
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(firmato digitalmente)**